

accerta che, avendo ottenuto N. 234 voti validi (1),
la lista ha raggiunto anche il primo *quorum* necessario per poter procedere alla proclamazione dei candidati in
essa compresi; quindi, compie le operazioni di cui ai seguenti paragrafi;

oppure (2)

accerta che la lista non ha raggiunto il primo *quorum* richiesto dall'articolo 71, comma 10, e, non potendo
si quindi procedere alla proclamazione dei candidati, ~~DICHIARA NULLE le elezioni e chiude le operazioni~~
dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune (3).

§ 45. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO IN CASO DI AMMISSIONE DI UNA SOLA LISTA

(Articolo 71, commi 6 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune, prima di procedere alla proclamazione
del sindaco, verifica — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che,
nei confronti del candidato a sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta
o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature, alcuna condizione di
incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

In conseguenza del suddetto accertamento il presidente, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 235 del 2012, procede alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.

....., candidato alla carica di sindaco, per la seguente motivazione :

.....
.....
.....
..... (cancellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni, il presidente accerta che il candidato alla carica di sindaco collegato con
l'unica lista presentata e ammessa, sig. GAUDIO ALESSANDRO GIACOMO

ha riportato N. 234 voti validi (4)

e, quindi alle ore 18:00 del giorno 26 MAGGIO 20 14

proclama eletto il sig. GAUDIO ALESSANDRO GIACOMO

sindaco del Comune di PARIGIONE

(1) Compresi i voti contestati e assegnati.

(2) Cancellare la parte che non interessa.

(3) In questo caso si cancelli la parte relativa alle operazioni che non si debbono compiere e si riprenda al paragrafo 48
(pagina 92).

(4) Compresi i voti di lista contestati e assegnati.